


GAZZETTA UFFICIALE



DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1889

ROMA — LUNEDÌ 1° APRILE

NUM. 78.

Abbonamenti.

	Trimestre	Semestre	Anno
In ROMA, all'Ufficio del giornale	L. 9	17	32
Id. a domicilio e in tutto il Regno	10	19	36
ALL'ESTERO: Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia	22	41	80
Turchia, Egitto, Romania e Stati Uniti	25	46	90
Repubbliche Argentina e Uruguay	45	85	175

Le abbonamenti decorrono dal primo d'ogni mese, ed possono elevarsi il 31 dicembre. — Non si accorda sconto e ribasso sul loro prezzo. — Gli abbonamenti si ricevono dall'Amministrazione e dagli Uffici postali.

Inserzioni.

Per gli annunci giudiziari L. 3, 25; per altri avvisi L. 3, 25 per linea di colonna e spazio di linea. — Le pagine della Gazzetta Ufficiale, destinate per le inserzioni, sono divise in quattro colonne verticali, e su ciascuna di esse ha luogo il computo delle linee, e spazi di linea.

Gli originali degli atti da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale a termini delle leggi civili e commerciali devono essere scritti su carta da bollo da una lira — art. 15, N. 10, Legge sulle tasse di Bollo, 11 settembre 1874, N. 3077 (Serie 2.A.).

Le inserzioni di ricevono dall'Amministrazione e devono essere accompagnate da un deposito preventivo in ragione di L. 10 per pagina scritta su carta da bollo, somma approssimativamente corrispondente al prezzo dell'inserzione.

Un numero separato, di sedici pagine, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta e il Supplemento: in ROMA, centesimi QUINDICI — per il REGNO, centesimi TRENTA — per l'ESTERO, centesimi TRENTACINQUE. — Un numero separato, ma arretrato (come sopra) in ROMA centesimi VENTI — per il REGNO, centesimi TRENTA — per l'ESTERO, centesimi TRENTACINQUE. — Non si spediscono numeri separati, senza anticipato pagamento.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Senato del Regno: *Nomina di commissari* — Leggi e decreti: Legge numero 5992 (Serie 3^a), che modifica la legge sul Consiglio di Stato — Regio decreto numero 5985 (Serie 3^a), che costituisce in Sezione elettorale autonoma il comune di Vicoli (Teramo) — Ministero della Guerra: Circolare N. 55 che stabilisce i giorni di presentazione per i militari di truppa — Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio. Direzione Generale della Statistica: *Bollettino demografico dei comuni capoluoghi di provincia del mese di febbraio 1889* — Ministero delle Poste e dei Telegrafi: *Avviso* — Direzione Generale del Debito Pubblico: *Relazione d'installazione* — Decreto prefettizio che autorizza la Commissione Reale per il Monumento al Re Vittorio Emanuele alla immediata occupazione di due stabilimenti.

PARTE NON UFFICIALE.

Senato del Regno: *Seduta del giorno 30 marzo 1889* — Camera dei Deputati: *Seduta del giorno 30 marzo 1889* — Telegrammi dell'agenzia Stefani — *Listino ufficiale della Borsa di Roma.*

In foglio di supplemento:

Ministero dell'Interno Direzione della Sanità Pubblica: *Bollettino sanitario del mese di febbraio 1889.*

PARTE UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

Commissari nominati dagli Uffici nell'adunanza del 29 marzo 1889 per l'esame dei seguenti disegni di legge:

1. Estensione dell'art. 18 della legge 27 aprile 1885, N. 3048, alle provincie dell'isola di Sardegna interessate nella costruzione delle ferrovie secondarie sarda (N. 13);

1° Ufficio, Senatore Corsi Luigi.
2° » » Carutti.
3° » » Longo.
4° » » Arton.
5° » » Faina.

2. Provvedimenti per l'esecuzione del piano regolatore di Bologna (N. 14);

1° Ufficio, Senatore Manzoni.
2° » » Griffini.
3° » » Guarini.
4° » » Saladini.
5° » » Serbelli.

3. Approvazioni di contratti di vendita e permuta di beni demaniali (N. 15);

1° Ufficio, Senatore Inghilleri.
2° » » Verga Carlo.
3° » » Marecotti.
4° » » Soldati-Tiburzi.
5° » » Malusardi.

4. Approvazione di vendite e permuta di beni demaniali e di altri contratti stipulati nell'interesse di servizi pubblici governativi (N. 16);

1° Ufficio, Senatore Inghilleri.
2° » » Verga Carlo.
3° » » Marecotti.
4° » » Soldati-Tiburzi.
5° » » Malusardi.

LEGGI E DECRETI

Il Numero 5992 (Serie 3^a) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene la seguente legge:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

CAP. I.

Costituzione di una sezione nel Consiglio di Stato per la giustizia amministrativa.

Art. 1.

Gli articoli 1, 4 e 14 della legge 20 marzo 1885, allegato D, sono modificati come segue:

Art. 1. Il Consiglio di Stato si compone del presidente, di quattro presidenti di sezione, di trentadue consiglieri, di otto referendari, di un segretario generale e di quattro segretari di sezione.

Art. 4. I presidenti ed i consiglieri di Stato non possono

essere rimossi, né sospesi, né collocati a riposo d'ufficio; né allontanati in qualsivoglia altro modo, se non nei casi e con lo adempimento delle condizioni seguenti:

1. Non possono essere destinati ad altro pubblico ufficio, se non col loro consenso;

2. Non possono essere collocati a riposo di ufficio, se non quando, per infermità o per debolezza di mente, non sieno più in grado di adempiere convenientemente ai doveri della carica;

3. Non possono essere sospesi, se non per negligenza nell'adempimento dei loro doveri o per irregolare e censurabile condotta;

4. Non possono essere rimossi dall'ufficio, se non quando abbiano ricusato di adempiere ad un dovere del proprio ufficio imposto dalle leggi o dai regolamenti; quando abbiano dato prova di abituale negligenza, ovvero con fatti gravi abbiano compromessa la loro riputazione personale o la dignità del collegio al quale appartengono.

I provvedimenti preveduti nei paragrafi 2, 3 e 4 di questo articolo debbono essere emanati per decreto Reale, sopra proposta motivata del ministro dell'interno, udito il parere del Consiglio di Stato in sessione plenaria e dopo deliberazione del Consiglio dei ministri.

Art. 14. Le sezioni in cui si divide il Consiglio di Stato sono quattro:

1^a dell'interno;

2^a di grazia e giustizia e culti;

3^a delle finanze;

4^a per la giustizia amministrativa.

Ciascuna sezione è presieduta da un presidente. Il presidente del Consiglio presiede le adunanze generali e può presiedere le sezioni nelle quali reputasse d'intervenire.

Art. 2.

La sezione quarta è composta di un presidente e di otto consiglieri, designati con decreto Reale al principio di ogni anno, in modo che almeno due e non più di quattro consiglieri siano mutati dalla composizione dell'anno precedente.

I consiglieri che cessano di far parte della sezione possono esservi, dopo un anno, nuovamente destinati.

Ove manchi nella sezione il numero dei consiglieri necessari per deliberare, il presidente del Consiglio vi supplisce con consiglieri appartenenti ad altre sezioni.

A questa sezione potranno essere destinati anche tre referendari, i quali avranno voto deliberativo soltanto negli affari dei quali siano relatori, ovvero quando vengano chiamati a supplire i consiglieri assenti od impediti.

CAPO II.

Attribuzione della quarta sezione del Consiglio di Stato.

Art. 3.

Spetta alla sezione quarta del Consiglio di Stato di decidere sui ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge contro atti e provvedimenti di un'autorità amministrativa o di un corpo amministrativo deliberante, che abbiano per oggetto un interesse d'individui o di enti morali giuridici, quando i ricorsi medesimi non sieno di competenza dell'autorità giudiziaria, né si tratti di materia spettante alla giurisdizione od alle attribuzioni contenziose di corpi o collegi speciali.

Il ricorso non è ammesso se trattasi di atti o provvedimenti emanati dal Governo nell'esercizio del potere politico.

Il ricorso che non implichi incompetenza od eccesso di potere non è ammesso contro le decisioni le quali concernano controversie doganali oppure questioni sulla leva militare.

Art. 4.

La sezione quarta del Consiglio di Stato decide, pronunciando anche in merito:

1. Dei ricorsi nelle materie che, a termini delle leggi vigenti, sono attribuite alla decisione del Consiglio di Stato.

2. Dei ricorsi per contestazioni fra comuni di diverse provincie per l'applicazione della tassa istituita dalla legge 11 agosto 1870, N. 5784, allegato O;

3. Dei ricorsi per contestazioni sui confini di comuni o di provincie;

4. Dei ricorsi diretti ad ottenere l'adempimento dell'obbligo dell'autorità amministrativa di conformarsi, in quanto riguarda il caso deciso, al giudicato dei tribunali che abbiano riconosciuto la lesione di un diritto civile o politico;

5. Dei ricorsi in materia di consorzi per strade le quali tocchino il territorio di più provincie e sopra contestazioni circa i provvedimenti pel regime delle acque pubbliche ai termini della prima parte dell'art. 124 legge 20 marzo 1865 sulle opere pubbliche;

6. Dei ricorsi contro il diniego dell'autorizzazione stare in giudizio ad enti morali giuridici sottoposti alla tutela della pubblica Amministrazione.

Nulla è innovato, anche per le materie prevedute in questo articolo, alle disposizioni delle leggi vigenti, per quanto riguarda la competenza giudiziaria.

Art. 5.

La sezione quarta pronunzia sui ricorsi attribuiti alla sua competenza, a norma degli articoli precedenti, con decisioni motivate in conformità delle leggi che regolano materia, cui si riferisce l'oggetto del ricorso, in quanto non siano contrarie alle disposizioni della presente legge.

Art. 6.

Negli affari che, a norma della presente legge, possono formare oggetto di ricorso alla sezione quarta, il Governatore avuto il parere della sezione competente, non può richiederlo, in via amministrativa, l'esame del Consiglio di Stato in adunanza generale.

Col preventivo assenso scritto di coloro ai quali il provvedimento direttamente si riferisce, può invece provocare la decisione della sezione quarta. Ma, se essi si rifiutano si intenderà che vi abbiano rinunciato.

Art. 7.

Quando la legge non prescrive altrimenti, il ricorso alla sezione quarta non è ammesso se non contro il provvedimento definitivo, emanato in sede amministrativa sul ricorso presentato in via gerarchica.

Tale ricorso non è più ammesso quando, contro il provvedimento definitivo, si sia presentato ricorso al Re in sede amministrativa, secondo la legge vigente.

CAPO III.

Del procedimento.

Art. 8.

I ricorsi presentati alla sezione quarta del Consiglio di Stato per la decisione in sede contenziosa sono sottoscritti

dalle parti ricorrenti o da una di esse e firmati da un avvocato ammesso al patrocinio in Corte di cassazione. Se la parte non ha sottoscritto, l'avvocato che firma in suo nome deve essere munito di mandato speciale.

Il ricorrente, che non abbia eletto nel ricorso domicilio in Roma, s'intenderà averlo eletto, per gli atti e gli effetti del ricorso, presso la segreteria del Consiglio di Stato.

Art. 9.

Fuori dei casi nei quali i termini siano fissati dalle leggi speciali relative alla materia del ricorso, il termine per ricorrere alla quarta sezione del Consiglio di Stato è di giorni 60 dalla data in cui la decisione amministrativa sia stata notificata nelle forme e nei modi stabiliti dal regolamento; e se il ricorrente ha dichiarato di accettare a norma dell'art. 6 che l'affare sia proposto alla decisione del Consiglio di Stato, è di giorni 30 dalla data della dichiarazione.

Il ricorso è diretto al Consiglio di Stato e deve essere, nei termini suddetti, notificato all'autorità dalla quale è emanato l'atto o provvedimento impugnato o alle persone alle quali l'atto o provvedimento medesimo direttamente si riferisce.

L'originale ricorso, colla prova delle eseguite notificazioni e coi documenti sui quali si fonda, deve essere dal ricorrente, entro trenta giorni successivi alle notificazioni medesime, depositato insieme all'atto o provvedimento impugnato, nella segreteria del Consiglio di Stato.

I termini ed i modi prescritti in questo articolo per la notificazione ed il deposito del ricorso debbono osservarsi a pena di decadenza.

Art. 10.

Nel termine di trenta giorni successivi a quello assegnato pel deposito del ricorso, l'autorità e le parti alle quali il ricorso fosse stato notificato, possono presentare nella segreteria del Consiglio di Stato memorie, fare deduzioni ed istanze sull'ammissibilità e sul merito del ricorso e produrre quei documenti che reputassero utili a sostegno del loro assunto.

Art. 11.

Nei casi d'urgenza il presidente della quarta sezione può abbreviare il termine per il deposito del ricorso prescritto nel secondo capoverso dell'art. 9. Per gravi motivi può anche prorogarlo.

Nell'uno e nell'altro caso dovrà essere abbreviato o prorogato in eguale misura il termine per la presentazione delle memorie di che nell'articolo precedente.

Art. 12.

I ricorsi in via contenziosa non hanno effetto sospensivo.

Tuttavia la esecuzione dell'atto o del provvedimento può essere sospesa per gravi ragioni, con decreto motivato dalla quarta sezione sopra istanza del ricorrente.

Art. 13.

Nel giorno fissato con decreto del presidente della sezione il consigliere incaricato fa in udienza pubblica la relazione dell'affare.

Dopo la relazione, se le parti si facciano rappresentare da un avvocato, questi può essere ammesso a svolgere succintamente il proprio assunto.

L'autorità, che ha emanato il provvedimento impugnato può farsi rappresentare dall'avvocatura erariale o da un commissario scelto fra i direttori od ispettori generali di Ministeri o fra i referendari del Consiglio di Stato, che ne siano addetti alla sezione.

La polizia delle udienze, l'ordine della discussione e del deliberazioni e la pronunziatura delle decisioni sono regolate dalle disposizioni del Codice di procedura civile.

I ricorsi indicati nel numero 6 dell'art. 4 sono trattati e decisi, sulle memorie scritte delle parti, in Camera di Consiglio.

Art. 14.

I ricorsi, le memorie, gli atti e documenti che si producono alla quarta sezione, come pure le decisioni ed i provvedimenti di qualsivoglia natura da essa emanati, sono soggetti alle prescrizioni sancite nelle leggi sul bollo per gli affari da trattarsi in sede amministrativa. Non sono soggetti a tassa di registro.

Art. 15.

La quarta sezione decide coll' intervento di sette votanti a maggioranza assoluta di voti.

Non possono concorrere alle decisioni i consiglieri che avessero concorso a dar parere nella sezione consultiva sull'affare che forma oggetto del ricorso.

Art. 16.

Se la sezione riconosce che l'istruzione dell'affare è incompleta o che i fatti affermati nell'atto o provvedimento impugnato sono in contraddizione con le risultanze dei documenti, prima di decidere sul merito, può richiedere all'Amministrazione interessata nuovi schiarimenti o la produzione di documenti od ordinare all'Amministrazione medesima di far nuove verificazioni, autorizzando le parti quando ne sia il caso, ad assistervi ed anche a produrre determinati documenti.

Art. 17.

Se la sezione riconosce infondato il ricorso, lo rigetta.

Se accoglie il ricorso per motivo d'incompetenza, annulla l'atto o provvedimento e rimette l'affare all'autorità competente.

Se accoglie il ricorso per altri motivi, nei casi previsti dall'art. 3, annulla l'atto o provvedimento, salvî gli ulteriori provvedimenti dell'autorità amministrativa; e, nei casi previsti dall'art. 4, decide nel merito.

Se la sezione riconosce che il punto di diritto sottoposto alla sua decisione ha dato luogo a precedenti decisioni tra loro difformi della stessa sezione, potrà rinviare con ordinanza la discussione della controversia ad altra seduta plenaria col concorso di nove votanti.

La decisione è definitiva.

Art. 18.

Contro le decisioni della sezione è ammesso il ricorso di revocazione nei casi stabiliti dal Codice di procedura civile.

Art. 19.

L'incompetenza per ragione di materia può essere elevata in qualunque stadio della causa. Il Consiglio di Stato può elevarla d'ufficio.

Nulla è innovato alla legge del 31 marzo 1877, N. 3761.

Art. 20.

Sollevata dalle parti o di ufficio la incompetenza dell'au-

torità amministrativa, la sezione sospenderà ogni ulteriore decisione e rinverrà gli atti alla Corte di cassazione per decidere sulla competenza.

Art. 21.

Con Regio decreto sarà aggiunto al ruolo del personale di segreteria del Consiglio di Stato il numero di impiegati necessario pel servizio di segreteria della quarta sezione.

Art. 22.

Con Regi decreti, a proposizione del ministro dell'interno, sentito il Consiglio di Stato, saranno determinate le norme del procedimento da seguirsi avanti la quarta sezione e sarà provveduto a quant'altro possa occorrere per l'esecuzione della presente legge.

Art. 23.

Sono abrogati gli articoli 11, 25, 26 e 27 della legge 20 marzo 1865, allegato D, sul Consiglio di Stato: sono parimenti abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge o che provvedano sulle materie sulle quali essa dispone.

Art. 24.

Il giorno in cui andrà in vigore la presente legge sarà fissato per decreto Reale.

Art. 25.

È data facoltà al Governo del Re, sentito il Consiglio di Stato, di coordinare in testo unico, con le disposizioni della presente legge, quelle della legge del 20 marzo 1865, allegato D.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 marzo 1889.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, Il Guardasigilli: ZANARDELLI.

Il Numero 5985 (Serie 3^a) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la domanda del comune di Vicoli per la sua separazione dalla Sezione elettorale di Civitaquana e per la sua costituzione a Sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle Sezioni dei Collegi elettorali approvata col Regio decreto del 24 settembre 1882, N. 997 (Serie 3^a);

Visto l'art. 47 della legge elettorale politica 22 gennaio 1882;

Ritenuto che il comune di Vicoli ha 100 elettori politici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Vicoli è separato dalla Sezione elettorale di Civitaquana ed è costituito in Sezione elettorale autonoma del Collegio di Teramo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Data a Roma, addì 17 marzo 1889.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, Il Guardasigilli: ZANARDELLI.

MINISTERO DELLA GUERRA

Circolare N. 55.

In esecuzione del R. decreto in data 24 marzo 1889, N. 5983 (Serie 3^a inserito nel N. 74 della Gazzetta Ufficiale del Regno, i militi di truppa saranno chiamati con apposito manifesto e la loro presentazione alle armi avrà luogo nei giorni rispettivamente indicati nel seguente specchio:

N. d'ordine delle chiamate	Militari da chiamarsi nell'anno 1889	Giorno di presentazione
1 ^a	3 ^a categoria dei nati nell'anno 1868 iscritti sui ruoli dei comuni indicati nello specchio D	20 Maggio
2 ^a	2 ^a categoria delle classi 1865 o 1866 ascritti ai reggimenti alpini	Id.
3 ^a	1 ^a categoria della classe 1863 dei reggimenti di fanteria di linea (compresi i granatieri), bersaglieri, alpini, artiglieria da campagna, a cavallo, da fortezza e da montagna di tutti i distretti militari esclusi quelli della Sardegna ed esclusi pure gli uomini del treno	17 Luglio
4 ^a	2 ^a categoria della classe 1859 (parte non istruita) ad eccezione degli uomini appartenenti ai mandamenti di reclutamento alpino ed ai distretti di Sardegna	8 Agosto
5 ^a	1 ^a categoria delle classi 1857-58 e 59 ascritte alla fanteria di linea ed ai bersaglieri nei distretti indicati nello specchio A.	28 Id.
6 ^a	1 ^a categoria delle stesse classi 1857-58-59 effettive agli alpini ed all'artiglieria da fortezza, meno quelle dei distretti di Sardegna	Id.
7 ^a	2 ^a categoria della classe 1859 (parte istruita) ascritte alla fanteria di linea, ai bersaglieri ed all'artiglieria da fortezza; eccettuati gli uomini dei distretti della Sardegna	Id.
8 ^a	1 ^a categoria delle classi 1857-58-59-60-61-62 e 63 ascritte alla fanteria di linea del distretto di Sassari	2 Settembre
9 ^a	1 ^a categoria delle classi 1857-58-59-60-61-62 e 63 ascritte ai bersaglieri ed all'artiglieria da fortezza dei distretti di Cagliari e di Sassari	Id.
10 ^a	1 ^a e 2 ^a categoria dei nati negli anni 1854 e 1855 provenienti dalla fanteria di linea e dai bersaglieri	Appartenenti ai distretti indicati nello specchio B.
11 ^a	3 ^a categoria dei nati negli anni 1866 e 1867 che hanno ricevuto l'istruzione, o che furono comunque dichiarati sufficientemente istruiti	
12 ^a	1 ^a e 2 ^a categoria dei nati negli anni 1853-1854-1855, provenienti dall'artiglieria, escluso il treno, appartenenti ai distretti enumerati nello specchio C	Id.
13 ^a	1 ^a e 2 ^a categoria dei nati negli anni 1852-53-54 e 55 ascritti ai reggimenti alpini	Id.